



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 5/15/CSP**

**ORDINANZA - INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA MEDIA VIDEO  
SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (FORNITORE DI SERVIZI MEDIA A  
CARATTERE COMUNITARIO IN TECNICA DIGITALE "ANTENNA 3") PER  
LA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA F), PUNTO 1),  
ALLEGATO A) DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA  
AGCOM N. 353/11/CONS**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 gennaio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *"Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"* e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"*;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006 ed il relativo Allegato A, recante *"Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 ed il relativo Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera f), punto 1), dell’allegato A);

VISTA la delibera n. 52/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la legge della Regione Toscana 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009, per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Toscana;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **1. Fatto e contestazione**

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, in data 1° ottobre 2014, ha accertato la violazione del disposto contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera f), Allegato A) del Regolamento di cui alla delibera n. 353/11/CONS da parte della Soc. Media Video Società Cooperativa a r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario in tecnica digitale "Antenna 3", per aver trasmesso, nei giorni compresi tra il 14 e il 20 ottobre 2013, *spot* pubblicitari in misura eccedente il 5%, per ogni ora di programmazione, superando i limiti previsti.

Con l'atto CONT/14/2014, datato 2 ottobre 2014 e notificato in data 8 ottobre 2014, è stata contestata alla società Media Video Società Cooperativa a r.l. la violazione della disposizione contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 1), Allegato A) del Regolamento di cui alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS sulla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, nei giorni compresi tra il 14 e il 20 ottobre 2013, in diverse fasce orarie.

## **2. Deduzioni della società**

In data 10 novembre 2014, la soc. Tele Media Video Società Cooperativa a r.l. ha prodotto una memoria difensiva con la quale ha rilevato che la natura di emittente comunitaria originariamente prevedeva diverse agevolazioni, mentre attualmente trova applicazione il vincolo del limite del 5% di affollamento pubblicitario orario. La parte, ribadendo di aver agito in buona fede, ha riconosciuto di aver superato i limiti di affollamento orario, ma ha sottolineato che si tratta sempre degli stessi *spot* e del medesimo cliente e, di conseguenza, tale condotta non le avrebbe consentito di ricevere maggior incassi.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha effettuato l'istruttoria preliminare del procedimento ed ha riscontrato, in data 17 novembre 2014, la sussistenza della violazione per i fatti contestati, proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura del minimo edittale.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si ritiene dimostrata in atti la violazione delle disposizioni contestate in materia di limite di affollamento orario, avendo il suddetto fornitore trasmesso *spot* pubblicitari in misura eccedente il 5%, per ogni ora di programmazione, in data 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 ottobre 2013 in diverse fasce orarie. Nel caso di specie, relativamente alla determinazione della sanzione, si ritiene di irrogare nei confronti della predetta società una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari a euro 1.033,00, per i sette giorni



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

oggetto di violazione, per un totale di euro 7.231,00 secondo il criterio del cumulo materiale delle sanzioni.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura di euro 1033,00 pari al minimo edittale, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, ancorché non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamenti pubblicitari orari, deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale della diffusione, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, anche con riferimento al numero di telespettatori interessati.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società ha rilevato che la condotta oggetto di contestazione, occorsa nel periodo esaminato, costituisce un accadimento sporadico e ha dichiarato di non essere mai incorsa in passato in violazioni analoghe.

### **C. Personalità dell'agente**

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011, pari ad euro 210.806,00 (ultimo dato disponibile da Informativa Economica di Sistema), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione moltiplicata per numero sette giornate di programmazione, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Soc. Media Video Società Cooperativa a r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario in tecnica digitale "Antenna 3", con sede legale a Massa (Ms), Via Oliveti n. 36, c.a.p. 54100, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione del disposto contenuto nell'articolo 1, comma. 1, lettera f), Allegato A) del Regolamento di cui alla delibera dell' Autorità n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche e integrazioni.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f), Allegato A) del Regolamento di cui alla delibera dell' Autorità n. 353/11/CONS, con delibera n. 5/15/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 5/15/CSP*".



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 gennaio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani